

COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)



Telef. e fax 0776-587001

Cod.Fisc. 81000050609 C/C 13013032

ORDINANZA

N.ro 13 del 15/06/2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione; **VISTO** il D.Lgs. n.267/2000; **VISTO** lo Statuto Comunale; **VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; **VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...."*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 nella cosiddetta Fase 3;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica:

1) Tutte le **attività commerciali** presenti sul territorio comunale, di cui all'Allegato 1, del D.P.C.M. del 26/04/2020, già autorizzati nella fase precedente l'emergenza sanitaria a rimanere aperti, **dovranno osservare gli orari di apertura al pubblico in vigore prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19;**

2) Tutte le **attività di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie e bar, dovranno osservare gli orari di apertura al pubblico in vigore prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19;**

3) **Riapertura con i seguenti orari 08:00 – 21:00 delle aree verdi attrezzate/giardini pubblici e degli impianti sportivi.** Per quanto riguarda le **aree verdi attrezzate/giardini pubblici**, come da Allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, si specifica che è fatto assoluto divieto di assembramento nonchè del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e, lo svolgimento delle attività ludica o ricreativa, è consentita nel rispetto delle Linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

4) Relativamente **ai cimiteri** presenti sul territorio comunale, viene revocata la precedente ordinanza n. 8 del 04/05/2020 relativa alla limitazione degli orari di apertura al pubblico, ma in ogni caso, i cittadini dovranno evitare assembramenti continuando a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

Si raccomanda ai gestori delle attività di cui al punto 1), come da Allegato 11 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, che devono continuare a garantire un accesso ai luoghi adibiti alla vendita con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori, che devono indossare la mascherina, la possibilità' di rispettare la distanza di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività' in caso di violazione. Inoltre, devono essere garantite ed incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, continuando ad adottare protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a prevenire forme di contagio, l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto soprattutto di alimenti e bevande e la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

Si raccomanda ai gestori delle attività di cui al punto 2), come da Allegato 9 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, che è necessario predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37.5 °C. E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenendo l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio. La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti. In ogni caso, per clienti e personale, resta l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (salieri, oliere, etc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso.

Si raccomanda per il punto 3) relativo alla riapertura delle aree verdi attrezzate/giardini pubblici, l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di altro adulto responsabile (Allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020), al fine di vigilare sul bambino/adolescente al rispetto delle disposizioni di distanziamento fisico e delle prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.



IL SINDACO
(Ing. Giovanni Di Meo)